



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

6 aprile 2021 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELLA PARTE STRAORDINARIA

redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato (“**TUF**”), ed ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (“**Regolamento Emittenti**”).

**MODIFICA DELL'ART. 23 COMMA 1 DELLO STATUTO SOCIALE;
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TUF ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto al **punto 1)** all'ordine del giorno della parte straordinaria:

“Modifica dell’art. 23 comma 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

1. Motivazione e illustrazione della modifica statutaria proposta.

Viene di seguito illustrata la modifica statutaria sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea e la relativa motivazione.

In base all'art. 23, comma 1 dello Statuto sociale attualmente vigente, il Direttore Generale ha il potere di avvalersi, *“per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali, dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti.”*

I sempre più stringenti obiettivi di tempestività, efficacia ed efficienza nei processi operativi, imposti anche dal contesto esterno, suggeriscono l'opportunità di aggiornare le autonomie di delega del Direttore Generale e introdurre contestualmente una maggiore flessibilità nella gestione operativa delle stesse, da realizzare anche attraverso la facoltà di subdelega a strutture/ruoli della Direzione Generale e della Rete di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la **“Banca”**) in materia di erogazione del credito e di gestione corrente.

Quanto sopra risulta anche coerente con la possibilità di attribuire incarichi di responsabilità a risorse non aventi la qualifica di Dirigenti.

Tale modifica risponde anche all'esigenza di migliorare il sistema delle deleghe e la *governance* aziendale, rendendo maggiormente efficace lo svolgimento delle funzioni di supervisione strategica da parte del Consiglio di Amministrazione, consentendo la redistribuzione di talune attività ordinarie aventi contenuto o rilevanza non strategica verso l'organo con funzione di gestione (il Direttore Generale rappresenta il vertice della struttura interna), anche in un'ottica di snellimento dell'agenda delle riunioni consiliari, in linea con le richieste della Banca Centrale Europea e con i principi espressi dalle disposizioni in materia di governo societario delle banche.

Pertanto, al fine di soddisfare le esigenze su menzionate e in coerenza con l'art.18 comma 3 dello Statuto, che stabilisce la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di *“delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente”* anche a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali, con la modifica statutaria oggetto della presente Relazione, si propone di prevedere direttamente nelle disposizioni statutarie che il Direttore Generale e i soggetti



dallo stesso delegati ai sensi dell'art. 23 comma 1 dello Statuto, si possano avvalere, per l'esercizio dei poteri propri, delegati o subdelegati, anche dei Quadri Direttivi e dei preposti alle Filiali, in relazione all'incarico ricoperto, in materia di erogazione del credito e di gestione corrente.

Va ricordato inoltre che, con riferimento alle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, l'art. 18 comma 5 dello Statuto prevede espressamente che: *“Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso, i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.”*

Con riferimento alla modifica statutaria proposta si precisa che il richiamato principio di rendicontazione delle deleghe - posto a tutela della validità del complessivo impianto delle deleghe medesime - troverà applicazione anche per le deleghe e subdeleghe esercitate dal Direttore Generale, per cui i delegati ex art. 23 comma 1 nella nuova formulazione proposta dovranno portare a conoscenza del Direttore Generale le decisioni assunte secondo le modalità che saranno all'uopo previste dalla normativa interna.

..°°...°°...°°..

Si ricorda che le modifiche statutarie proposte sono soggette all'autorizzazione delle Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993.

2. Statuto con testo a fronte

Anche ai sensi dello Schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, viene di seguito riportata la proposta di modifica dell'art. 23 comma 1 dello Statuto sociale, mettendo a raffronto il testo attuale ed il testo proposto. Il carattere **grassetto** indica la parte del testo di cui si propone l'inserimento.

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Articolo 23</p> <p>1. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali, dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti.</p>	<p>Articolo 23</p> <p>1. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali, dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti. Per l'esercizio dei poteri propri, delegati o subdelegati in materia di erogazione del credito e di gestione corrente il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i Dirigenti</p>



	Centrali e gli altri Dirigenti possono altresì avvalersi dei Quadri Direttivi e dei preposti alle Filiali, in relazione all'incarico ricoperto.
2. Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Filiali, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma, congiunta o disgiunta, ai dipendenti indicati all'art. 32, comma secondo, e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.	2. <i>Invariato</i>
3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.	3. <i>Invariato</i>

3. Ricorrenza del diritto di recesso

Relativamente alla proposta di modifica dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che non ricorrono gli estremi per l'esercizio del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

..°° ..°° ..°°..



Signori Azionisti,

in merito a quanto sopra esposto, vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione

D E L I B E R A

(a) di modificare l’articolo 23 comma 1 dello Statuto sociale che assumerà la seguente formulazione:

“Articolo 23

1. Il Direttore Generale si avvale, per l’espletamento delle sue funzioni e per l’esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali, dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti. Per l’esercizio dei poteri propri, delegati o subdelegati in materia di erogazione del credito e di gestione corrente il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali e gli altri Dirigenti possono altresì avvalersi dei Quadri Direttivi e dei preposti alle Filiali, in relazione all’incarico ricoperto.”

(b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato *pro-tempore* in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera che precede ed esercitare le facoltà oggetto della stessa, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Banca; il tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno e con promessa fin d’ora di rato e valido.”

Siena, 25 febbraio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Dott.ssa Maria Patrizia Grieco
Presidente del Consiglio di Amministrazione